



Società iscritta al n. 235 del Registro, tenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione civile e commerciale
in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010.



Affidabilità. Professionalità. Certezza di risoluzione.

Accordiamoci Srl, i Professionisti della Mediazione

Accordiamoci S.r.l.

Via del Rondone, 1 – 40122 – Bologna

Tel. +39 051 6491815 – fax +39 051 5288006

Codice Fiscale e P. Iva 03047321207

Official Website: www.accordiamoci.com - E-mail: info@accordiamoci.com



Società iscritta al n. 235 del Registro, tenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione civile e commerciale
in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010.

Guida alla Procedura di Mediazione

GUIDA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Accordiamoci S.r.l. è iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 235 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

Gentile lettore,

ACCORDIAMOCI s.r.l. è in primo luogo un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ed abilitato ad esperire procedimenti di Mediazione Civile, ed anzi la nostra società è stata la prima struttura privata a Bologna ad ottenere l'accreditamento ministeriale ai sensi del D.M. n. 180 del 18/10/2010. Ci pregiamo inoltre di evidenziare che ACCORDIAMOCI s.r.l. è stata presente all'ultimo salone fieristico SAIE 2011 con un proprio stand, e che nell'occasione un rappresentante della società ha partecipato come relatore al dibattito che si è tenuto il giorno 5 ottobre sui temi della mediazione civile e, più in generale, delle procedure di ADR, contribuendo a divulgare tali strumenti come metodologie alternative di risoluzione dei conflitti.

D'altra parte, con la piena e completa entrata in vigore – nel mese di marzo 2012 - del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, l'istituto della mediazione civile pare destinato ad assumere un ruolo fondamentale nel contesto giuridico, economico e sociale del Paese e dell'intera Comunità Europea, tanto che recentemente il Parlamento Europeo, con la Risoluzione 2011/2026 del 13 settembre 2011, ha sentito l'esigenza di fare il punto sull'attuazione negli Stati membri della ben nota Direttiva 2008/52 CE emanata in questa materia.

Il Parlamento Europeo, nell'occasione, si è soffermato in particolare sui seguenti aspetti caratteristici del procedimento di mediazione:

- Sul requisito della **confidenzialità**, segnalando come l'Italia abbia giustamente adottato un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità nelle procedure di mediazione (punto 1);
- Sulla procedura per conferire autorità all'accordo scaturito tra le parti in sede di mediazione, osservando che, nella maggior parte degli Stati membri, **l'accordo raggiunto ha la stessa efficacia di una decisione giudiziaria (in Italia ciò avviene mediante l'omologazione da parte del Tribunale, che rende esecutivo il verbale di accordo)**;
- Sulle iniziative intraprese per fornire **incentivi finanziari** alle parti che deferiscono le controversie alla mediazione **(in Italia tutti gli atti e gli accordi sono esenti da imposte di bollo e tasse)** (punto 6);
- Sulla **obbligatorietà** della mediazione sottolineando come in tal senso il miglior esempio sia quello italiano rappresentato dal D. Lgs. n. 28/2010, visto come strumento utile a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani (punti 8 e 10).

L'istituto della Mediazione Civile rappresenta quindi uno strumento capace di garantire una molteplicità di vantaggi per il cittadino e le imprese, soprattutto sotto i seguenti aspetti:

- ✓ **RISERVATEZZA.** L'intero procedimento è coperto dalla massima riservatezza interna (tra le parti) ed esterna (verso i terzi).
- ✓ **EFFICACIA.** La mediazione porta ad accordi stabili e duraturi e crea valore aggiunto tramite il mantenimento delle relazioni tra le parti.
- ✓ **COSTI CERTI E RIDOTTI.** Le tariffe sono predeterminate e la legge prevede numerose agevolazioni di natura fiscale per le parti.
- ✓ **TEMPI RAPIDI.** Spesso è sufficiente un singolo incontro e, comunque, il limite temporale dell'intera procedura è certo e predeterminato per legge.

La società ACCORDIAMOCI s.r.l. si riconosce pienamente nei principi affermati in sede comunitaria, e per tale ragione sin dalla propria nascita ha dedicato la massima attenzione ai profili di **indipendenza e terzietà dell'Organismo**, il quale opera presso **sedi del tutto autonome e dedicate alle sole attività di mediazione ed arbitrato**, ciò a garanzia e tutela delle istanze di trasparenza, di imparzialità e di riservatezza che la nostra attività impone.

La **mission** societaria, coerentemente con i valori appena rammentati, è quindi quella di proporre servizi di mediazione civile, arbitrato e procedure di ADR con l'obiettivo di fornire agli utenti **risposte sempre più rapide, flessibili ed economiche in materia di risoluzione delle controversie**, mantenendo intatti i massimi livelli di professionalità nell'erogazione del servizio.

Segnaliamo che, ad oggi, la società ACCORDIAMOCI s.r.l. opera prevalentemente nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, Abruzzo, attraverso i propri uffici siti a:

Bologna in Via del Rondone n. 1

Ferrara in Via Germoglio n. 32

Alfonsine (RA) in Piazza G. Errani n. 7

Verona in Via Pallone n. 10/B

Guardiagrele (CH) in Piazza Santa Maria Maggiore n. 4

Nel contempo, stiamo attivando altre sedi secondarie accreditate presso il Ministero della Giustizia, che potrete trovare visitando il nostro sito www.accordiamoci.com.

Grati per l'attenzione che ci è stata dedicata, desideriamo sottolineare che il ns. personale è a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente

INDICE

<u>Sintesi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Procedura di mediazione e suo svolgimento</u>	<u>pag. 9</u>
<u>Tempi della mediazione</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Protagonisti della mediazione e loro ruoli</u>	<u>pag. 10</u>
<u>Vantaggi della mediazione</u>	<u>pag. 11</u>
<u>Regolamento di ACCORDIAMOCI S.r.l.</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Allegato I</u>	<u>pag. 21</u>
<u>Allegato II</u>	<u>pag. 23</u>
<u>Allegato III</u>	<u>pag. 25</u>
<u>Clausole</u>	<u>pag. 26</u>
<u>Guida sintetica</u>	<u>pag. 27</u>
<u>Convenzioni e agevolazioni</u>	<u>pag. 30</u>
<u>Apertura sedi secondarie e decentrate</u>	<u>pag. 30</u>

Sintesi del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28

(in vigore dal 20 marzo 2010)

AMBITO D'APPLICAZIONE E IPOTESI DI RICORSO

Ambito di applicazione

Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della giustizia sono competenti in tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, e nelle controversie transfrontaliere (art.2)

Ricorso su istanza di parte

Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa (anche quelle già in corso al 20 marzo 2010), una parte può in qualsiasi momento depositare l'istanza di avvio di una procedura di mediazione.

Ricorso su invito del giudice

Valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa (art. 5.2).

Ricorso per clausola contrattuale

Se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione davanti a un organismo accreditato (art. 5.5).

Ricorso come condizione di procedibilità

Dal 21 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie (art. 5.1 bis):

- Diritti reali
- Divisione
- Successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante:
 - (i) da responsabilità medica e sanitaria;
 - (ii) da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Condominio

Esclusioni

Il tentativo obbligatorio di conciliazione e su invito del giudice non si applica all'azione civile nel processo penale (art. 5.4) e ai procedimenti: per ingiunzione (fino alla pronuncia delle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione); per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art 667 c.p.c.); possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 c. 3 c.p.c.); di opposizione o incidentali di cognizione nell'esecuzione forzata; in camera di consiglio.

AVVIO DELLA PROCEDURA

Presentazione dell'istanza

La procedura di mediazione si avvia tramite il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione accreditato nel luogo del giudice territorialmente competente (artt. 4.1 e 4.2). Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa l'incontro entro trenta giorni dal deposito della domanda (art. 8.1).

Scelta dell'organismo

L'organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel contratto. La scelta dell'organismo comporta l'accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal responsabile dell'organismo. In ipotesi di conflitto tra più istanze, è valida l'istanza di mediazione presso l'organismo territorialmente competente al quale è stata presentata la prima (art. 4.1).

Obbligo di informazione dell'avvocato al cliente

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso contrario, il contratto di patrocinio è annullabile (art. 4.3).

Mancata partecipazione

Della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del c.p.c.. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti all'art. 5 del decreto, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8.4 bis).

RAPPORTI CON IL PROCESSO

Provvedimenti urgenti e cautelari

La mediazione non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari (art. 5.3).

Mediazione non conclusa o esperita

Se la mediazione è iniziata e non conclusa il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine (4 mesi). Se la mediazione non è stata esperita il giudice assegna alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione (art. 5.1).

Prescrizione e decadenza.

A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l'istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e, per una sola volta, impedisce la decadenza (art. 5.6).

Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale

Il mediatore e chiunque opera all'interno dell'organismo di mediazione è tenuto all'obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare (art. 9). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale (art. 10.1). Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione (art. 10.2).

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Regolamento degli organismi

Si applica il regolamento dell'organismo prescelto, che deve garantire la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore, assicurandone l'imparzialità e l'idoneità al corretto svolgimento dell'incarico (artt. 3.1 e 3.2).

Incontro informativo e di mediazione

Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione (art. 8.1).

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata massima in ogni caso non superiore a tre mesi dal deposito della domanda (art. 6.1).

INDENNITA' E INCENTIVI FISCALI

Indennità dovute dalle parti

Le indennità e i criteri di calcolo sono determinati dagli appositi decreti ministeriali (art. 17.4).

Incentivi fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro (artt. 17.2 e 17.3).

Credito d'imposta

Alle parti che corrispondono l'indennità prevista è riconosciuto un credito d'imposta fino a 500 euro ciascuna. In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà (art. 20).

ESITI DELLA PROCEDURA

Verbale di accordo.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).

Proposta in caso di insuccesso

Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Presso ACCORDIAMOCI S.r.l., tale potere del mediatore può essere richiesto o escluso dalle parti congiuntamente (art. 11.1).

Impatto sulle spese processuali

Alla parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, anche se vittoriosa, il giudice può addossare talune conseguenze economiche del processo (art. 13).

ORGANISMI E MEDIATORI

Organismi di mediazione iscritti al Registro

Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale (artt. 16, 18 e 19).

Mediatori

La procedura di mediazione può essere gestita solo da mediatori inseriti nelle liste degli organismi iscritti nel registro, che abbiano compiuto un apposito percorso formativo offerto da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia (art. 16).

Procedura di mediazione e suo svolgimento

Per mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. (*Definizioni contenute nel Decreto legislativo n. 28/2010*).

La procedura di mediazione presso ACCORDIAMOCI S.r.l. si svolge in diverse fasi disciplinate, in base alla legge, da un regolamento di procedura depositato presso il Ministero della Giustizia.

Avvio della mediazione

La procedura si avvia tramite il deposito dell'istanza di mediazione presso ACCORDIAMOCI S.r.l., utilizzando il modello predisposto ovvero una domanda scritta avente i medesimi contenuti. ACCORDIAMOCI S.r.l. attesta il momento dell'avvenuto deposito della domanda. L'istanza di mediazione può essere inoltrata mediante la procedura on-line, disponibile sul nostro sito www.accordiamoci.com e sul sito del ministero della giustizia: [elenco mediatori](#).

Prima dell'incontro di mediazione

Successivamente, ACCORDIAMOCI S.r.l. nomina il mediatore che, avvalendosi della collaborazione del personale di ACCORDIAMOCI S.r.l., comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dello svolgimento dell'incontro di mediazione. L'incontro tra le parti e il mediatore è preceduto da una fase di preparazione, durante la quale vengono verificati i requisiti posti a garanzia della migliore riuscita della mediazione. Questi requisiti includono la disponibilità delle persone che dovranno sedere al tavolo della mediazione, la relativa capacità decisionale, la presentazione della documentazione rilevante e simili.

Nomina del Mediatore. Il profilo e le esperienze di tutti i mediatori di ACCORDIAMOCI S.r.l. sono pubblici e consultabili on-line sul sito www.accordiamoci.com

Oltre ai requisiti minimi fissati dalla legge, tutti i mediatori di ACCORDIAMOCI S.r.l. hanno un'esperienza pluriennale in materia di risoluzione delle controversie. Se con la presentazione dell'istanza che avvia la procedura le parti non hanno indicato il nominativo del mediatore, il Responsabile dell'Organismo si riserva di proporre una terna di nomi su cui esprimere la preferenza. Nelle controversie di valore inferiore a 500.000 euro, il Responsabile dell'Organismo nomina direttamente il mediatore ritenuto più idoneo, sempre tra coloro che sono iscritti nella lista di ACCORDIAMOCI S.r.l., tenendo conto anche delle qualifiche e delle competenze professionali dei mediatori.

Richiesta di memorie. In accordo con le parti e i loro avvocati, il mediatore può richiedere delle memorie preliminari riassuntive del caso, unitamente a tutta la documentazione ritenuta utile per preparare l'incontro di mediazione.

Incontro di mediazione

Il mediatore, nel primo incontro, è tenuto preliminarmente a informare le parti sulla funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, dando avvio alla mediazione.

Il mediatore è libero di condurre la mediazione nel modo più opportuno in conformità al Regolamento di ACCORDIAMOCI S.r.l., tenendo in considerazione la volontà delle parti, le circostanze del caso e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore è libero di tenere incontri congiunti e separati.

Sessione iniziale congiunta. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti e i consulenti, e illustra a tutti i partecipanti le regole procedurali; successivamente, ciascuna parte ha la possibilità, di prassi per il tramite del proprio avvocato, di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore.

Negoziato assistito. La fase del negoziato tra le parti, assistite dal mediatore, rappresenta il cuore di tutta la procedura. Di norma, il mediatore facilita tale negoziato avendo con ciascuna delle parti colloqui riservati, eventualmente alternati da sessioni congiunte. Le informazioni rivelate al mediatore durante gli

incontri separati rimangono confidenziali, e non sono rivelate alla controparte salvo espressa autorizzazione. In questa fase si esprime la massima flessibilità della procedura, che dipende grandemente anche dallo stile del mediatore.

Eventuale mancata partecipazione di una parte. Il mediatore dà atto mediante apposito verbale dell'eventuale mancata partecipazione di mediazione. La legge stabilisce che, nel successivo giudizio, il giudice possa desumere elementi di prova ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile.

Conclusione della mediazione

In questa fase il mediatore facilita la definizione dei termini di un accordo, se del caso invitando le parti a soluzioni di compromesso. In caso non vi sia accordo, il mediatore deve dichiarare concluso il tentativo.

Accordo. Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti, alla presenza dei rispettivi avvocati. Il processo verbale è depositato presso ACCORDIAMOCI S.r.l. ed è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, unitamente all'accordo di mediazione sottoscritto dalle sole parti. L'accordo di mediazione, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in caso del mancato rispetto da una delle parti.

Mancato accordo. Se le parti non raggiungono un accordo a conclusione dell'incontro di mediazione, la cui durata è stabilita nel termine massimo di 3 mesi, il mediatore, su richiesta congiunta delle parti, può inviare alle parti una proposta scritta di composizione della lite, quando questi ravvisi gli estremi di una probabile soluzione alla controversia. Le parti hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla. La mancata risposta nei termini previsti equivale a rifiuto. In base al regolamento di ACCORDIAMOCI S.r.l., il mediatore si riserva il diritto di non formulare una proposta, anche se richiesta da entrambe le parti, quando ritiene di non aver acquisito elementi sufficienti a tal fine. Anche in caso di rifiuto della proposta, o di mancata tempestiva risposta, il mediatore forma processo verbale ove attesta il fallimento del tentativo.

Tempi della mediazione

Data di avvio della procedura:

dal momento della ricezione dell'istanza da parte dell'organismo.

Nomina del mediatore da parte di ACCORDIAMOCI S.r.l. e svolgimento del primo incontro:

entro 15 giorni dal deposito dell'istanza.

Durata della procedura:

non superiore a 90 giorni dal deposito della domanda.

Accettazione o rifiuto della eventuale proposta del mediatore:

entro 7 giorni dalla comunicazione della proposta scritta del mediatore.

Protagonisti della mediazione e loro ruoli

Ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la procedura di mediazione può essere amministrata esclusivamente da un organismo accreditato e soggetto a vigilanza da parte del Ministero della Giustizia come ACCORDIAMOCI S.r.l.

ACCORDIAMOCI S.r.l. riceve l'istanza di mediazione, nomina il coordinatore e il mediatore tra quelli della propria lista, e infine convoca le parti per l'incontro di mediazione.

Il mediatore

Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione e non decide ciò che è equo o giusto. Al contrario, il mediatore aiuta le parti e i loro consulenti a trovare una soluzione della lite soddisfacente per tutti. I mediatori di ACCORDIAMOCI S.r.l. sono selezionati per la pluriennale esperienza sul campo, e i loro profili sono consultabili sul sito www.accordiamoci.com

Il coordinatore

È responsabile del caso assieme al mediatore, per garantirne la massima efficienza nella gestione, specialmente per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e logistici.

Le parti in lite

Il regolamento di ACCORDIAMOCI S.r.l. consiglia la presenza delle parti durante gli incontri di mediazione. Solo con la partecipazione attiva delle parti, infatti, il mediatore può esplorare i reali interessi sottesi alla lite e facilitarne così la composizione.

Un mandato a transigere conferito dalla parte, per quanto ampio, non può considerarsi equivalente sotto questo punto di vista. Le persone giuridiche possono partecipare alla mediazione tramite un rappresentante dotato dei necessari poteri. Il mediatore ha facoltà di non procedere all'incontro di mediazione, o di porvi termine in qualsiasi momento, qualora non gli sia data prova che i partecipanti dispongano di tali poteri.

Gli avvocati

L'assistenza da parte di un avvocato è richiesta per legge. Durante la mediazione, assiste il proprio cliente nella discussione con la controparte. Al termine della procedura, redige l'accordo che, diviene titolo immediatamente esecutivo a seguito di sottoscrizione dello stesso

Vantaggi della mediazione

Il ricorso alla procedura di mediazione garantisce la definitiva risoluzione della lite nella grande maggioranza dei casi. Inoltre, se gestita da mediatori appositamente formati ed esperti la procedura offre i seguenti vantaggi.

Tempi rapidi

Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo. La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l'organismo, e non può durare complessivamente oltre 3 mesi. Nella prassi, gli incontri di mediazione che durano più di uno o due giorni sono in effetti assai rari.

Costi contenuti e prevedibili

Di pari passo con il contenimento dei tempi va anche quello dei costi. Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, e le indennità complessive sono predeterminate (e sottoposte per legge a controllo ministeriale), i costi della procedura sono sempre anche prevedibili.

Attenzione agli interessi reali

La mediazione non è legata al principio della domanda; con l'aiuto del mediatore, le parti possono pertanto concentrarsi sui loro interessi e bisogni reali, e dar vita ad accordi, anche "creativi", che li soddisfino al meglio. Non sono infatti rari i casi in cui l'accordo dia vita a un nuovo contratto che definisce la lite e disciplina i rapporti futuri.

Riservatezza

Altro vantaggio straordinario della mediazione è il carattere riservato e confidenziale dell'intera procedura, come previsto anche per legge. Sia le parti sia il terzo neutrale sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall'altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito.

Assenza di rischio

Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.

Il presente regolamento, corredato dell'Allegato 1 (Tabella delle indennità), Allegato 2 (Codice Etico) ed Allegato 3 (Scheda di Valutazione) è stato adottato dalla società ACCORDIAMOCI S.r.l. con apposita deliberazione assembleare in data 23 ottobre 2015.

Articolo n. 1 – Campo di Applicazione del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento di Procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e ai principi indicati nell'articolo 7 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

1.2 Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. Esso regola la procedura da seguire presso l'Organismo, deputato a gestire i tentativi di conciliazione a norma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successivamente ed integrazioni e relative norme attuative, per tutte le procedure vertenti su diritti disponibili.

1.3 Questo Regolamento si applica alla mediazione di controversie che le parti decidono di avviare:

a) volontariamente b) in forza di clausola contrattuale; c) in forza disposizione legislativa; d) per effetto di un accordo; e) su disposizione del giudice.

1.4 In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso altro Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. In quest'ultimo caso, i due organismi si accorderanno tra loro quanto alla suddivisione delle spese, e comunque assicureranno la piena riservatezza nella trasmissione dei fascicoli.

Articolo n. 2 – Introduzione di una domanda di Conciliazione – Divieto di iniziativa officiosa

2.1 E' in ogni caso vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2.2 Il servizio di mediazione può essere rifiutato solo in presenza di gravi e giustificati motivi, oltre che nei casi in cui al suo adempimento ostino norme imperative.

2.3 La parte che intende attivare il procedimento di mediazione può farlo depositando l'apposita domanda di avvio, in forma congiunta o singola, indirizzata ad ACCORDIAMOCI S.r.l.. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma telematica (pubblicata sul sito www.accordiamoci.com), sia in forma cartacea (da richiedere alla segreteria dell'Organismo o scaricabile dal sito www.accordiamoci.com).

2.4 La domanda deve in ogni caso contenere:

a) Il nome dell'Organismo di mediazione cui è indirizzata e la sede di riferimento;

b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

c) l'oggetto della mediazione;

d) le ragioni della pretesa;

e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;

f) copia di un valido documento d'identità del richiedente/dei richiedenti; per le persone giuridiche il documento d'identità dovrà essere accompagnato da Visura Camerale aggiornata (non anteriore di 3 mesi) ovvero da altra documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al richiedente;

g) informativa sulla privacy, debitamente sottoscritta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

h) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e/o di segreteria se ed in quanto dovute;

h) ogni altro documento che si ritenga utile allegare.

2.5 Sono in ogni caso rimesse alla valutazione delle parti, sotto la loro responsabilità esclusiva, le seguenti indicazioni:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, ivi comprese eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze;

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;

- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo alle fattispecie nelle quali ricorrano i presupposti del litisconsorzio necessario;

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

- la determinazione del valore della controversia;

- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla competenza territoriale, all'assistenza legale e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza fino alla conclusione della procedura.

Articolo n. 3 – Registrazione della domanda di Mediazione

3.1 Tutte le domande di Mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di provenienza a cura della segreteria di Accordiamoci S.r.l..

3.2 L'organismo, prima di procedere alla registrazione della domanda e all'assegnazione alla stessa di un numero di protocollo, verifica la correttezza formale e la completezza dell'istanza, e comunica alla/e parte/i istante/i ogni eventuale elemento integrativo necessario ai fini dell'ammissibilità della domanda.

3.3 L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento ad essi allegato o formato durante il procedimento.

Articolo n. 4 – Luogo di svolgimento del procedimento

4.1 La Mediazione si svolge, ordinariamente, nelle sedi dell'Organismo comunicate al Ministero della Giustizia e competenti per territorio. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, l'organismo può ammettere che il procedimento, o parte di esso, si svolga in altro luogo ritenuto più idoneo. In ogni caso, il personale addetto ai compiti di segreteria garantisce la corretta tenuta dei fascicoli e di tutta la documentazione comunque afferente al procedimento di mediazione, curandone il successivo deposito presso la sede principale, per gli adempimenti di legge.

4.2 Per le comunicazioni tra tutte le parti, per il primo incontro, ed in generale per l'intero procedimento di mediazione, potranno essere utilizzate le procedure telematiche descritte sul sito www.accordiamoci.com. L'uso del mezzo telematico potrà essere limitato anche soltanto ad una fase del procedimento di mediazione. La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza

Articolo n. 5 – Nomina del Mediatore

5.1 In seguito alla registrazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo provvede alla nomina del mediatore secondo i criteri indicati nel presente articolo. Le parti possono indicare nominativamente uno o più mediatori inseriti nella lista dell'Organismo; tale indicazione, se espressa di comune accordo tra le parti, verrà tenuta in considerazione all'Organismo, pur non assumendo in nessun caso carattere vincolante.

5.2 Il mediatore è nominato tra coloro i quali, alla data della nomina, risultino accreditati presso l'organismo. La lista dei mediatori, aggiornata, è consultabile sul sito www.accordiamoci.com.

5.3 I mediatori, per essere accreditati presso l'Organismo, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in generale, ovvero: a) specifica formazione e specifico aggiornamento biennale previsto in generale, acquisiti attraverso enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, anche in presenza di deroghe di fonte normativa, salvo le eccezioni previste dalla legge; b) svolgimento dei tirocini formativi nella misura minima obbligatoria.

5.4 Nella designazione del mediatore, il Responsabile dell'Organismo tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, la disponibilità del mediatore e l'esistenza di motivi d'incompatibilità o conflitto d'interessi. Ai fini della nomina del mediatore, il Responsabile dell'Organismo terrà conto altresì della natura della controversia, di eventuali conoscenze tecniche di settore che possano apparire utili, nonché delle specifiche competenze professionali dei mediatori accreditati, desunte anche dal curriculum professionale di ciascuno.

5.5 Tra i mediatori accreditati, potranno essere designati soltanto coloro i quali: a) siano in possesso di idoneo titolo formativo ed abbiano assolto gli obblighi di aggiornamento professionale e di tirocinio formativo di cui al punto 5.3, salvo le eccezioni previste dalla legge; b) abbiano formalizzato il rapporto professionale autonomo con l'organismo, mediante idoneo atto scritto.

5.6 In ogni caso, nel rispetto dei criteri definiti nei punti precedenti del presente articolo, la nomina del mediatore è sempre rimessa al Responsabile dell'Organismo, non essendo prevista alcuna forma di turnazione, né alcun titolo di preferenza che operino in via automatica.

Articolo n. 6 – Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità del Mediatore

6.1 Il mediatore nominato è tenuto a comunicare per iscritto alla segreteria dell'organismo, entro tre giorni dalla designazione, l'accettazione o il rifiuto della stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, l'incarico s'intenderà declinato e il Responsabile dell'organismo provvederà alla designazione di altro mediatore.

6.2 Contestualmente all'accettazione della nomina, il mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti utilizzando il modello predisposto dall'Organismo. La mancata sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità, equivale alla rinuncia all'incarico.

6.3 In ogni caso risulterà incompatibile con lo svolgimento della funzione il mediatore che rivesta la qualità di Giudice di Pace, fino a quando duri il mandato.

6.4 Per giustificati motivi o ragioni, la cui valutazione è rimessa al Responsabile dell'Organismo, è possibile procedere alla sostituzione del mediatore nominato in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, anche prima dell'avvio del medesimo, con un altro mediatore accreditato.

6.5 In qualsiasi fase del procedimento di mediazione, il mediatore è tenuto a comunicare qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità e l'indipendenza, e comunque, in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione applicando i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo n. 7 – Co-mediatori – Tirocinanti – Consulenti tecnici

7.1 Il Responsabile dell'Organismo, qualora per la particolare complessità della fattispecie, per il numero delle parti coinvolte, ovvero per qualsiasi altra ragione, ritenga utile la gestione del procedimento di mediazione da parte di due o più mediatori, potrà disporre la "co-mediazione". Nei casi in cui l'avvio del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità in relazione al successivo giudizio, la "co-mediazione" disposta dal Responsabile dell'Organismo non comporterà costi aggiuntivi per le parti. In tutti gli altri casi, la "co-mediazione", se disposta dal Responsabile dell'Organismo, potrà comportare una maggiorazione dei costi previa accettazione di tutte le parti del procedimento e fatte salve le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

7.2 Accordiamoci S.r.l. è tenuta a consentire, gratuitamente, l'effettuazione del tirocinio assistito previsto dalla vigente normativa. Il candidato tirocinante per essere ammesso alle sessioni dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento per poter essere nominato come mediatore. E' facoltà del Responsabile dell'organismo ammettere al tirocinio formativo anche candidati non in possesso dei suddetti requisiti, compatibilmente al numero delle sessioni di mediazione ed alle richieste di tirocinio pervenute all'organismo. In ogni caso, il candidato potrà essere ammesso al tirocinio soltanto previa firma per accettazione del Codice Etico e del Regolamento dell'Organismo. Il Responsabile dell'organismo definirà il numero massimo di tirocinanti che potranno assistere a ciascuna sessione. Il mediatore non può opporsi alla presenza dei tirocinanti. Ciascun tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, rispetto all'intero procedimento di mediazione, per ogni singola sessione alla quale partecipa.

7.3 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di ausiliari, previo consenso di tutte le parti del procedimento. La liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, in mancanza di accordo, sarà calcolata secondo i criteri previsti per i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori iscritti negli elenchi tenuti presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della mediazione.

Articolo n. 8 – Obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari

8.1 Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

8.2 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

8.3 Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

8.4 Le parti e ogni altra persona presenti alle sessioni, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono utilizzare come prova, al di fuori del procedimento di mediazione, suggerimenti, informazioni, circostanze ed in generale qualsiasi elemento che sia stato reso noto durante tutte le fasi del procedimento di mediazione.

Articolo n. 9 – Avvio della Procedura di Mediazione

9.1 Successivamente al deposito della domanda nelle forme previste dall'art. 2.3, qualora la stessa non sia congiunta, la segreteria dell'Organismo comunica alla/e parte/i istante/i l'avvenuta registrazione della domanda stessa ed il numero di protocollo assegnato, nei termini più brevi ed al massimo entro tre giorni dalla data di ricezione, con le modalità indicate nell'istanza.

9.2 Effettuati gli adempimenti previsti all'art. 5 e all'art. 6, la segreteria dell'Organismo provvede entro i successivi 5 giorni a comunicare a tutte le parti, con le modalità indicate nell'istanza, la data fissata per il primo incontro informativo nel rispetto dei termini di legge.

9.3 La comunicazione alla/e parte/i convocata/e, i cui estremi completi debbono essere forniti dalla parte istante, senza obbligo di verifica da parte di Accordiamoci S.r.l., e senza assunzione di alcuna responsabilità in merito ad ogni eventuale intervento della prescrizione dei diritti e/o decadenza della domanda, deve contenere anche una copia completa dell'istanza di avvio, nonché l'apposito modulo per l'adesione, scaricabile anche dal sito www.accordiamoci.com.

9.4 E' facoltà della/e parte/i convocata/e comunicare alla segreteria dell'Organismo, entro tre giorni antecedenti il primo incontro informativo, la propria adesione, utilizzando a tal fine il modulo allegato alla comunicazione di cui all'art. 9.3 che precede. Unitamente al modulo, ai fini del perfezionamento dell'adesione, la parte è tenuta al versamento delle spese di avvio. Ciascuna parte convocata, perfezionata la propria adesione, potrà richiedere copia della documentazione allegata all'istanza, fatta eccezione per i documenti espressamente riservati all'Organismo e/o al mediatore. Contestualmente, ciascuna parte convocata potrà altresì chiedere il rinvio o l'anticipazione del primo incontro, per una sola volta e fornendo adeguata motivazione; l'organismo, valutata la richiesta, si riserva la facoltà di fissare una nuova data per il primo incontro, fatto salvo in ogni caso il rispetto del termine di cui al successivo art. 10.1.

9.5 E' facoltà del Responsabile dell'Organismo, fino alla data di svolgimento del primo incontro, di procedere alla corretta determinazione del valore della controversia, a prescindere delle indicazioni delle parti, nei seguenti casi: a) qualora le parti abbiano indicato il medesimo valore ma quest'ultimo risulti non congruo sulla base di elementi certi; b) qualora vi sia divergenza tra le parti sul valore della controversia, in tal caso la determinazione viene rimessa d'ufficio all'Organismo.

9.6 Nei casi che precedono, il Responsabile dell'Organismo comunicherà alle parti il valore della controversia come sopra rideterminato, che diverrà definitivo in mancanza di osservazioni entro 3 giorni dalla comunicazione. Laddove sorga contestazione in ordine al valore così rideterminato, sarà onere delle parti fornire adeguati elementi a supporto delle rispettive deduzioni. La definitiva determinazione del valore della controversia, è in ogni caso rimessa al Responsabile dell'Organismo, il quale provvederà con decisione motivata, tenendo conto delle osservazioni delle parti.

Articolo n. 10 – Procedimento di Mediazione: Primo Incontro

10.1 Il primo incontro dovrà svolgersi necessariamente entro trenta giorni decorrenti dal deposito dell'istanza, e comunque entro il termine massimo come previsto dalla normativa vigente al momento del deposito dell'istanza.

10.2 Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri del procedimento di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi rappresentare:

a) da persona di propria fiducia munita di procura notarile, generale o speciale, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

b) da avvocato regolarmente iscritto all'albo, munito di procura alle liti valida ai sensi delle norme del codice di procedura civile, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

10.3 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri del procedimento di mediazione in persona del legale rappresentante, ovvero del soggetto titolare del potere di rappresentanza in forza di idoneo atto. In ogni caso è necessario che, entro la data del primo incontro, venga prodotta visura camerale aggiornata non anteriore a 30 giorni la data di cui sopra; i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio, dovranno produrre idonea documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Tutti i titolari del potere di rappresentanza possono a loro volta farsi rappresentare:

a) da persona di propria fiducia munita di procura notarile, generale o speciale, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

b) da avvocato regolarmente iscritto all'albo, munito di procura alle liti valida ai sensi delle norme del codice di procedura civile, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

10.4 Al Condominio è richiesto di partecipare agli incontri del procedimento di mediazione in persona dell'amministratore in carica, il quale è tenuto a fornire la documentazione attestante la sua nomina. L'amministratore, inoltre, dovrà inoltre attestare di essere legittimato ad aderire e partecipare alla mediazione in forza di previa delibera assembleare. All'amministratore, ferme restando le condizioni di cui in precedenza, è consentito farsi rappresentare:

a) da persona di propria fiducia munita di procura notarile, generale o speciale, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

b) da avvocato regolarmente iscritto all'albo, munito di procura alle liti valida ai sensi delle norme del codice di procedura civile, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

10.5 I rappresentanti devono produrre l'originale o la copia autentica della procura, devono essere a conoscenza dei fatti nonché degli interessi della parte rappresentata, e devono essere muniti dei necessari poteri per transigere e conciliare la materia controversa.

10.6 Le parti ed i loro rappresentanti possono farsi assistere da professionista, consulente o persona di propria fiducia nel corso di qualsiasi incontro del procedimento di mediazione. Chiunque partecipi ad un incontro è tenuto a produrre documento d'identità valido e a sottoscrivere l'obbligo di riservatezza.

10.7 Ciascuna parte ha l'obbligo di farsi assistere da un avvocato regolarmente iscritto all'albo nel corso dell'intero procedimento di mediazione. È consentito all'avvocato di assistere più parti in mediazione a condizione che tra le stesse non sussistano ragioni di conflitto o alternative di interessi. Nelle materie per la quali la mediazione non costituisca condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio, ciascuna parte ha la facoltà di rinunciare all'assistenza legale, dandone espressa comunicazione scritta all'Organismo in qualsiasi fase del procedimento.

10.8 Qualora le parti, presenti al primo incontro, raggiungano l'accordo circa l'opportunità di procedere con la mediazione, verrà redatto apposito verbale su modello predisposto dell'Organismo. Con la sottoscrizione del suddetto verbale avranno inizio le sessioni di mediazione e sorgerà in capo alle parti aderenti l'onere di corrispondere le relative indennità.

10.9 Non si potrà dare luogo alle sessioni di mediazione qualora, all'esito del primo incontro, ricorrano alternativamente le seguenti condizioni:

a) mancata partecipazione della/e parte/i convocata/e;

b) mancato accordo tra le parti circa l'avvio della mediazione.

10.10 Nel caso di cui all'art. 10.8 lett. a), il mediatore svolge comunque l'incontro alla presenza della sola parte istante, con finalità informative circa le caratteristiche e gli effetti della mediazione. Al termine dell'incontro, il mediatore formerà verbale conclusivo del procedimento per mancata comparizione della/e parte/i convocata/e che, previa verifica di regolarità formale da parte dell'Organismo, verrà rilasciato in originale alla/e parte/i comparsa/e.

Articolo n. 11 – Procedimento di Mediazione: sessioni di mediazione

11.1 Ciascuna parte dovrà partecipare personalmente alle sessioni di mediazione, salvo quanto previsto dagli artt. 10.2, 10.3 e 10.4 in tema di rappresentanza. È consentita la presenza di assistenti e/o consulenti nei modi e nelle forme previste dagli artt. 10.5 e 10.6.

11.2 Il mediatore è libero di condurre le sessioni di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il

mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti e con il loro consenso.

11.3 Il mediatore calendarizza, d'accordo con le parti e di concerto con la segreteria dell'Organismo, lo svolgimento delle sessioni successive alla prima, tenuto conto che comunque l'intero procedimento non potrà eccedere la durata di tre mesi complessivi, o comunque la durata massima prevista dalla legge. Qualora una parte senza preavviso risulti assente ad una sessione successiva alla prima, il mediatore redigerà verbale di assenza, mandando alla segreteria affinché provveda alla richiesta urgente di chiarimenti alla parte assente. Nel caso in cui la parte, entro tre giorni dalla richiesta, non faccia pervenire idonee motivazioni, ovvero dichiari di voler abbandonare il procedimento, la segreteria comunicherà alla parti la data dell'incontro nel quale verrà redatto apposito verbale negativo per mancato accordo. Qualora la parte richiama manifesti la volontà di non abbandonare la mediazione, la segreteria dell'organismo, di concerto con il mediatore e sentite le altre parti, provvederà a fissare la data per la successiva sessione.

11.4 Qualora il procedimento non si concluda all'esito della prima sessione, il mediatore formerà al termine di ciascun incontro verbale riepilogativo delle attività svolte, redatto sull'apposito modello predisposto dell'Organismo un verbale.

11.5 E' facoltà delle parti accedere agli atti del procedimento di mediazione in ogni fase del medesimo. Ciascuna parte potrà acquisire, oltre ai propri atti, i soli documenti depositati dalle altre parti e non riservati; si intendono in ogni caso non riservati, i documenti depositati in sessione comune. Tutti gli atti del procedimento vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, e conservati per un periodo di tre anni decorrenti dalla conclusione del procedimento.

Articolo n. 12 – Procedimento di Mediazione: conclusione

12.1 L'intero procedimento di mediazione non potrà avere una durata superiore a 3 mesi decorrenti dal deposito dell'istanza, e comunque non potrà eccedere la durata massima prevista dalla legge, salvo diverso e motivato accordo tra le parti e con il consenso del mediatore, sentito il parere del Responsabile dell'Organismo.

12.2 Il procedimento di mediazione si conclude, in ogni caso, con la redazione del verbale da parte del mediatore, il quale dovrà utilizzare i modelli appositamente predisposti dall'Organismo. Il Verbale di mediazione è sempre sottoscritto dalle parti personalmente o mediante rappresentanti muniti di idonei poteri e dal mediatore che attesta le sottoscrizioni e ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

12.3 Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con esito positivo, l'accordo tra le parti dovrà di norma essere formalizzato in una separata scrittura che, sottoscritta soltanto dalle parti ed eventualmente dai rispettivi legali, verrà allegata al verbale per farne parte integrante e sostanziale. Il mediatore redige pertanto il verbale in forma sintetica, dando semplicemente atto delle eventuali dichiarazioni delle parti. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Nel caso in cui le parti siano assistite da avvocati regolarmente iscritti, questi ultimi hanno la facoltà di certificare la conformità a legge del verbale e dell'allegato accordo apponendo la loro sottoscrizione. Qualora l'avvocato intervenga anche nella qualità di rappresentante della parte, potrà essere richiesta la doppia sottoscrizione del verbale e dell'accordo nella duplice veste. Nel caso in cui le parti non si avvalgano dell'assistenza legale ovvero l'avvocato non sottoscriva il verbale e l'accordo, è fatto onere alla parte interessata di provvedere alla richiesta di omologazione del verbale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, al fine di attribuirgli il valore di titolo esecutivo e di titolo per l'iscrizione di ipoteca.

12.4 Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore darà atto a verbale dell'esito negativo del procedimento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale deve accertarsi dell'autografia della sottoscrizione delle parti o della loro impossibilità di sottoscrivere. Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione, che comunque formulerà nel caso in cui le parti ne facciano espressa e concorde richiesta. Il mediatore, prima di formulare la proposta, è tenuto ad informare adeguatamente le parti circa gli effetti della proposta stessa e le possibili conseguenze previste dalla legge. Il mediatore potrà rifiutarsi di formulare la proposta nel solo caso in cui non ritenga di avere sufficienti elementi. In nessun caso la proposta potrà essere formulata se al procedimento ha partecipato una sola parte.

12.5 Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, che dovrà essere immediatamente restituita all'Organismo debitamente compilata e sottoscritta.

12.6 Alle parti è garantito l'accesso agli atti del procedimento di mediazione, che il Responsabile dell'Organismo è tenuto a conservare in apposito fascicolo registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per il periodo minimo previsto dalla legge. Il diritto di accesso è regolato dalla legge e dai regolamenti vigenti. I dati raccolti sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.

12.7 Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta, previa verifica di conformità al regolamento e di correttezza formale, il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

12.8 Il Responsabile dell'Organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Articolo n. 12 – Indennità spettanti per il servizio di Mediazione ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e relative norme attuative (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e D.M. 6 luglio 2011 n. 145)

12.1 Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.l. 180/2010, art. 16, come modificato dall'art. 5 del D.M. 6 luglio 2011 n. 145 e dalla tabella allegata al presente regolamento.

12.2 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato ai sensi dell'art. 7.3 che precede, ovvero diversamente concordato con le parti, e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

12.3 L'indennità non comprendono le spese di avvio del procedimento e le eventuali spese anticipate.

12.4 Per le spese di avvio del procedimento, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convocata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

12.5 a titolo di indennità di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

12.6 L'importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

12.7 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

12.8 Le indennità di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4

marzo 2010 n. 28 esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

12.9 Le indennità di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento:

- al termine della procedura nel caso di un solo incontro;

- in caso di più sessioni, le indennità dovute dovranno essere versate da tutte le parti entro la data dell'incontro successivo o versate in segreteria lo stesso giorno dell'incontro. In mancanza non si potrà dare corso all'incontro di mediazione che sarà rinviato d'ufficio dall'organismo. Eventuali maggiorazioni previste al punto 12.6 saranno calcolate e versate al termine della procedura di mediazione.

12.10 Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi possono essere considerati come unica parte, il responsabile dell'Organismo a proprio ed insindacabile giudizio potrà considerarle come unica parte.

Allegato I

Indennità di Mediazione

Tabella A

(allegata all'articolo 16, comma 4, del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180)

Valore della lite	Indennità per parte (IVA esclusa)
Oltre € 5.000.001	€ 9.200,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
Fino a € 1.000	€ 65,00

Art. 16 del DM 180/2010
(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
 - e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Oltre € 5.000.000	€ 9.200
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130
Fino a € 1.000	€ 65

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozone dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di

forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Allegato III

Scheda di Valutazione del servizio fornito da Accordiamoci S.r.l.

(Art. 5 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180)

Procedura di Mediazione Protocollo n. _____

Mediatore _____ (cognome e nome)

Generalità della parte _____ (cognome e nome)

1. Valutazione del grado di soddisfazione del servizio

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi

a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle

informazioni fornite durante il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2. Valutazione della procedura di mediazione

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di

mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,

costi e rischi del ricorso al tribunale ?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3. Valutazione del mediatore

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione

del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per

la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4. Impressioni e suggerimenti

Autorizzo ACCORDIAMOCI s.r.l. al trattamento dei dati personali secondo quanto descritto nell'informativa sulla privacy sottoscritta in fase di avvio di procedura.

Luogo e data _____

Sottoscrizione della parte _____

L'inserimento nel contratto di una specifica clausola in materia di mediazione delle liti che possano insorgere è divenuto, per legge, un aspetto di fondamentale importanza. In assenza di una clausola che indichi chiaramente presso quale organismo si svolgerà la mediazione, infatti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, la scelta è rimessa alla parte che per prima deposita l'istanza di mediazione.

La clausola di mediazione con l'indicazione di ACCORDIAMOCI S.r.l. garantisce al contraente che la procedura sarà gestita dal nostro, dotato di mediatori selezionati e specializzati, e con tariffe spesso molto più competitive.

L'opzione aggiuntiva di esperire un arbitrato amministrato da ACCORDIAMOCI S.r.l., in caso di fallimento della mediazione (ipotesi rara, ma non per questo da escludere), garantisce inoltre al contraente di risolvere comunque e in modo definitivo la lite, a costi certi e contenuti. Difatti, scegliendo ACCORDIAMOCI S.r.l. l'arbitrato non si paga "tutto in anticipo", e il regolamento favorisce la mediazione in qualsiasi momento della procedura. Infine, i nostri arbitri hanno un'esperienza difficilmente replicabile in Italia. Di seguito si riportano alcune clausole modello di mediazione e arbitrato. Prima di inserire qualsivoglia clausola modello o modificare una esistente, è buona regola consultare comunque un avvocato di fiducia.

Mediazione poi arbitrato

Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Mediazione di ACCORDIAMOCI S.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 235 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.accordiamoci.com. La sede della mediazione sarà _____ [indicare la città].

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico (ovvero Collegio Arbitrale) in base al regolamento di Arbitrato di ACCORDIAMOCI S.r.l. in vigore al momento dell'attivazione dell'arbitrato consultabile sul sito www.accordiamoci.com. L'arbitrato avrà natura rituale. La sede dell'arbitrato sarà _____. La decisione dell'arbitro (ovvero del Collegio Arbitrale), sarà finale e vincolante per le parti.

Mediazione poi processo civile

Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Mediazione di ACCORDIAMOCI S.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 235 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.accordiamoci.com. La sede della mediazione sarà _____ [indicare la città].

Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di _____ [indicare la città].

**Spese di avvio, di mediazione, eventuali aumenti e riduzioni delle spese di mediazione
e modalità di pagamento**

Le indennità e le modalità di pagamento sono dettagliatamente determinate dall'art. 16 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In particolare, per ACCORDIAMOCI S.r.l., l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

A. Spese di avvio

Le spese di avvio, pari a € 40,00 (+ iva di legge) per parte, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell'adesione.

B. Indennità di mediazione

Le indennità di mediazione, qualora le parti nell'incontro informativo decidessero di dare avvio alla procedura di mediazione, comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione e sono calcolate sulla base delle tabelle approvate dal Ministero della Giustizia.

TABELLA A

Spese di mediazione per le procedure che rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità.

Valore della lite	Indennità per parte (IVA esclusa)	Indennità per parte (IVA 22% inclusa)
Fino a € 1.000	€ 43,33	€ 52,86
Da € 1.001 a € 5.000	€ 86,66	€ 105,73
Da € 5.001 a € 10.000	€ 160,00	€ 195,20
Da € 10.001 a € 25.000	€ 240,00	€ 292,80
Da € 25.001 a € 50.000	€ 400,00	€ 488,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 666,66	€ 813,33
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.940,00	€ 2.366,80
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600,00	€ 3.172,00
Oltre € 5.000.001	€ 4.600,00	€ 5.612,00

1 Gli importi sono calcolati sulla base della Tabella allegata al DM 180/2010 e ridotti di un terzo ai sensi della lettera d, comma 4, art. 16, del medesimo DM.

2 Dal 20 settembre 2013: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.

TABELLA B

Spese di mediazione per le procedure volontarie, delegate e per tutti i settori per cui il tentativo di conciliazione **non è condizione di procedibilità**.

Valore della lite	Indennità per parte (IVA esclusa)	Indennità per parte (IVA 22% inclusa)
Fino a € 1.000	€ 65,00	€ 79,30
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00	€ 158,60
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00	€ 292,80
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00	€ 439,20
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00	€ 732,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00	€ 1.220,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00	€ 2.440,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00	€ 4.636,80
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00	€ 6.344,00
Oltre € 5.000.001	€ 9.200,00	€ 11.224,00

C. Eventuali aumenti delle spese di mediazione

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- può essere aumentato in misura non inferiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare,
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- deve essere ridotto in un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

Aumenti Tabella A – Mediazione Obbligatoria - Condizione di procedibilità

Valore della lite	Aumento in caso di successo (IVA esclusa)	Aumento in caso di successo (IVA 22% inclusa)	Aumenti per complessità o difficoltà	
			Aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta (IVA esclusa)	Aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta (IVA 22% inclusa)
Fino a € 1.000	€ 10,80	€ 13,18	€ 8,65	€ 10,55
Da € 1.001 a € 5.000	€ 21,65	€ 26,41	€ 17,30	€ 21,11
Da € 5.001 a € 10.000	€ 40,00	€ 48,80	€ 32,00	€ 39,04
Da € 10.001 a € 25.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 48,00	€ 58,56
Da € 25.001 a € 50.000	€ 100,00	€ 122,00	€ 80,00	€ 97,60
Da € 50.001 a € 250.000	€ 166,65	€ 203,31	€ 133,30	€ 162,63
Da € 250.001 a € 500.000	€ 250,00	€ 305,00	€ 200,00	€ 244,00

Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 475,00	€ 579,50	€ 380,00	€ 463,60
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 650,00	€ 793,00	€ 520,00	€ 634,40
Oltre € 5.000.001	€ 1.150,00	€ 1.403,00	€ 920,00	€ 1.122,40

Aumenti Tabella B – Mediazione Facoltativa

Valore della lite	Aumento in caso di successo (IVA esclusa)	Aumento in caso di successo (IVA 22% inclusa)	Aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta (IVA esclusa)	Aumento in caso di complessità o di formulazione della proposta (IVA 22% inclusa)
Fino a € 1.000	€ 16,25	€ 19,83	€ 13,00	€ 15,86
Da € 1.001 a € 5.000	€ 32,52	€ 39,65	€ 26,00	€ 31,72
Da € 5.001 a € 10.000	€ 60,00	€ 73,20	€ 48,00	€ 58,56
Da € 10.001 a € 25.000	€ 90,00	€ 109,80	€ 72,00	€ 87,84
Da € 25.001 a € 50.000	€ 150,00	€ 183,00	€ 120,00	€ 146,40
Da € 50.001 a € 250.000	€ 250,00	€ 305,00	€ 200,00	€ 244,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 500,00	€ 610,00	€ 400,00	€ 488,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 950,00	€ 1.159,00	€ 760,00	€ 927,20
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 1.300,00	€ 1.586,00	€ 1.040,00	€ 1.268,80
Oltre € 5.000.001	€ 2.300,00	€ 2.806,00	€ 1.840,00	€ 2.244,80

D. Riduzione delle spese di mediazione e spese per l'emissione del verbale di mancata partecipazione

Sempre in base al DM 180/2010 (art. 16, comma 4, lettera e), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si presenta all'incontro informativo, non sono dovute spese di mediazione della parte istante e il rilascio del verbale è gratuito.

Nel caso di avvio della procedura successivo all'incontro informativo, il rilascio del verbale da parte dell'organismo è subordinato al pagamento di € 20,00 (+ IVA di legge) per ogni parte che abbia partecipato alla procedura.

Per ulteriori richieste di rilascio di copie conformi dei verbali, si richiede il pagamento di € 50,00 (+IVA di legge).

	Spese per il rilascio del verbale (IVA esclusa)
Mancato accordo in sede di incontro informativo	Gratuito
Mancato accordo o accordo raggiunto a seguito di avvio della procedura di mediazione	Gratuito
Rilascio eventuali copie dei verbali	€ 50,00

E. Modalità di pagamento

Le indennità, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura da ciascuna delle parti che ha partecipato, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e ACCORDIAMOCI S.r.l.. Le spese non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità.

Gli importi sono determinati da ACCORDIAMOCI S.r.l. ai sensi art. 16, comma 13 del DM 180/2010.

F. Credito d'imposta e agevolazioni fiscali

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.